

## **Consulta delle Professioni Sanitarie della Sardegna** **Bozza derivante dalla riunione del 18 dicembre 2000**

Proposta di legge sull'istituzione della dirigenza del comparto sanità nelle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere nonché nelle Aziende Policlinico della R.A.S.  
in applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251

*Istituzione della dirigenza e dei Servizi delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, Riabilitative, Tecnico-Sanitarie e Tecniche della Prevenzione*

### **Art. 1.**

*Istituzione dei Servizi delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, Riabilitative, Tecnico-Sanitarie e Tecniche della Prevenzione*

1. In applicazione della Legge 10 agosto 2000, n. 251, in ogni Azienda Sanitaria Locale e Ospedaliera, nonché nelle Aziende Policlinico della Regione Sardegna sono istituiti, con deliberazione del Direttore Generale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Servizio delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Ostetriche, il Servizio delle Professioni Riabilitative, il Servizio delle Professioni Tecnico-Sanitarie e il Servizio delle Professioni Tecniche della Prevenzione, quali strutture in seno alla Direzione Generale.
2. Ciascun Servizio, ove se ne ravvisi l'esigenza in base alla programmazione aziendale, è strutturato al suo interno in Unità Operative a Conduzione Professionale (U.O.C.P.) per ciascun profilo professionale presente nell'azienda.
3. Le U.O.C.P. rappresentano una rete organizzativa e gestionale coerente alle direttive aziendali, che permetta linee univoche di programmazione, progettazione, indirizzo, sviluppo, orientamento di politiche di gestione, controllo e valutazione della qualità delle prestazioni. A tali U.O.C.P. si riconosce l'autonomia tecnico-organizzativa e le conseguenti responsabilità.
4. Nelle aziende con articolazione assistenziale complessa possono essere previsti dei Servizi ospedalieri, territoriali, dipartimentali.
5. I responsabili delle U.O.C.P., sia a livello centrale che periferico, sono nominati dal Direttore Generale, con procedimento analogo a quello descritto al seguente articolo 3.
6. Con la Deliberazione istitutiva dei Servizi, il Direttore Generale provvede all'articolazione degli stessi a livello centrale, decentrato e a livello territoriale o distrettuale, all'interno di ciascuna delle aree dipartimentali.

### **Art. 2.**

*Funzione dei Servizi*

I Servizi svolgono le seguenti funzioni:

- a) programmazione, organizzazione, direzione, gestione e valutazione dei singoli specifici settori e delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e umane occorrenti a soddisfare i propri compiti;
- b) determinazione del fabbisogno del personale del Servizio e delle U.O.C.P. in base agli obiettivi individuati per ciascun Servizio professionale, valutando i relativi carichi di lavoro; elaborazione dei programmi di inserimento per il personale neo assunto; programmazione ed equa ripartizione dei turni ordinari ed in pronta disponibilità; analisi e razionalizzazione del lavoro straordinario del personale all'interno delle singole Unità Operative al fine anche di preservarne la salute fisica e psichica e garantire così la qualità della prestazione all'utente;

- c) programmazione, organizzazione, gestione e valutazione della formazione permanente del personale di ciascun profilo professionale afferente al Servizio di competenza promuovendo l'accreditamento, lo sviluppo professionale, la ricerca e la soddisfazione delle risorse professionali di cui si dispone, anche in collaborazione con l'Università e i relativi Ordini, Collegi e Associazioni professionali; ciò in applicazione delle disposizioni in tema di aggiornamento e formazione permanente intrapreso per via telematica dal Ministero della Sanità, che rende obbligatorio il raggiungimento di un punteggio di crediti formativi e di aggiornamento, il cui controllo e rendicontazione sarà curato dal Servizio;
- d) elaborazione ed attuazione di progetti di ricerca finalizzati al miglioramento della qualità delle prestazioni, onde garantire livelli di assistenza corrispondenti ai bisogni dell'utenza; e) partecipazione alla programmazione degli investimenti in materia di risorse strumentali e tecnologiche pertinenti all'area d'intervento;
- f) definizione di linee guida, protocolli standard, procedure operative per l'erogazione delle prestazioni, proposte di modelli di assistenza personalizzata in collaborazione con gli altri Servizi e le altre figure;
- g) concorso alla gestione dei dati con mezzi informatici e telematici, nonchè alle relative iniziative di aggiornamento professionale; h) elaborazione di studi statistici delle prestazioni erogate, anche in funzione del fabbisogno del personale;
- i) analisi delle prestazioni fornite dalle singole Unità Operative rispetto a quelle erogate da altre strutture pubbliche e private accreditate, anche operanti all'interno dell'Azienda, al fine di innalzare il livello qualitativo e quantitativo dell'assistenza;
- j) progettazione di interventi sul territorio con risorse del Servizio o reperite all'esterno, per rispondere a nuove esigenze;
- k) coordinamento del tirocinio pratico, sulla base della convenzione fra Aziende Sanitarie e Ospedaliere ed Università e del tirocinio volontario.

### **Art. 3.**

#### *Nomina Responsabile del Servizio*

1. I responsabili dei singoli Servizi e delle U.O.C.P. sono nominati dal Direttore Generale, tra il personale delle rispettive professioni in possesso della laurea di 2<sup>a</sup> livello prevista dal nuovo ordinamento universitario, come previsto dal comma 1 dell'art. 5 della Legge 10 agosto 2000, n. 251, per singola area di pertinenza.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 7 della Legge 10 agosto 2000, n. 251, fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'art. 5 della medesima Legge, l'incarico, di durata triennale rinnovabile, È regolato da contratti a tempo determinato; tali contratti sono stipulati dal Direttore Generale con un appartenente alle professioni della rispettiva area di pertinenza attraverso idonea procedura selettiva, tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale documentati dal curriculum formativo e professionale.
3. Il Direttore Generale può rimuovere dall'incarico, durante il mandato, un Responsabile del Servizio motivandone le ragioni con atto deliberativo ed in ragione di dimostrare negligenze nella gestione del Servizio stesso.

### **Art. 4.**

#### *Attribuzioni del Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio:*

- a) risponde dei suoi atti direttamente al Direttore Generale;
- b) partecipa al Consiglio dei Sanitari;

- c) definisce nell'ambito delle specifiche competenze gli obiettivi da raggiungere e le linee d'indirizzo in seno ai programmi aziendali e propone al Direttore Generale la composizione sia qualitativa che quantitativa della rispettiva U.O.C.P.;
- d) attua i programmi aziendali, concorrendo alla formazione degli stessi per le materie di propria competenza;
- e) partecipa al Collegio di Direzione dell'Azienda istituito ai sensi dell'art. 17 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- f) partecipa alle sedute dell'Ufficio regionale delle professioni sanitarie;
- g) formalizza annualmente la relazione programmatica e di risultato;
- h) promuove e sviluppa il ruolo, l'autonomia e la responsabilità delle professioni sanitarie attraverso la formazione continua per l'acquisizione di competenza certificata;
- i) nell'ambito delle proprie competenze attiva e promuove sistemi di valutazione riferiti ai processi di diagnosi, assistenza, terapia e riabilitazione per poter garantire qualità, sicurezza ed economicità delle prestazioni erogate;
- j) analizza i carichi di lavoro e valuta il fabbisogno di personale infermieristico, ostetrico, tecnico sanitario, di riabilitazione e tecnico della prevenzione ed il personale di supporto di ciascuna Unità Operativa;
- k) promuove sistemi di controllo e misuratori di qualità;
- l) promuove l'informatizzazione delle procedure organizzative e di accesso ai servizi.

#### **Art. 5.**

##### *Coordinamento regionale delle professioni sanitarie*

1. La Regione Autonoma della Sardegna istituisce presso l'Assessorato all'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale un organismo di coordinamento regionale delle professioni sanitarie, il cui compito è quello di determinare linee di indirizzo per l'omogeneità degli interventi dei servizi sul territorio regionale, vigilando sull'efficacia e la qualità degli stessi al fine di tutelare le esigenze del cittadino e di integrare professionalmente gli interventi degli operatori.
2. Con poteri consultivi, per le attività del suddetto organismo fanno parte rappresentanti degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali presenti in Regione, rappresentanti della Consulta delle Professioni Sanitari, oltre a Dirigenti delle singole Aziende che, per comprovate capacità, possano rendersi parte referente per l'assolvimento di incarichi dell'Ufficio.